

N. 8300/2022 R.G.



Tribunale di Verona
Sezione prima civile

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Letta la relazione depositata in data 27 gennaio 2025 dal ctu, dott. F.

e la correlata istanza di liquidazione del compenso;

rilevato innanzitutto di poter procedere alla richiesta liquidazione alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3-bis dell'art.83 del dPR 115/2002, che prevede l'emissione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", atteso che nel caso di specie la fase istruttoria nell'ambito della quale è stata svolta la ctu si è conclusa;

che, passando ad esaminare il contenuto della richiesta del ctu, il numero di vacanze indicato nell'istanza è congruo rispetto alla durata dell'incarico e alle attività svolte nel corso di esso;

che l'onere del pagamento di tale importo va posto a carico delle parti in via tra loro solidale, in applicazione del principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui *"In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza"* (così ex plurimis più recentemente Cass. 20 ottobre 2021, n. 29127);



che a tale conclusione non osta il disposto del comma 4, lett. a) bis, dell'art. 131 del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale risultante dalla modifica introdotta di recente dall'art. 6, lett. e) n.2 del d. lgs. 164/2024;

che infatti tale intervento si è limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale 217/2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente terzo comma dell'art. 131, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ora abrogato sempre dal d. lgs. 164/2024, nella parte in cui prevede(va) che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario, senza però influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il ctu, che mantiene le caratteristiche sopra indicate anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che diversamente opinando si dovrebbe ammettere una disciplina differenziata per questi processi, rispetto a quelli in cui nessuna delle parti fosse ammessa al beneficio, che non potrebbe giustificarsi in nessun modo, con conseguente suo contrasto con l'art. 3 Cost., e che per di più comporterebbe oneri economici per lo Stato in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria prevista sempre dall'art. 8 del d.l.s. 164/2024;

che pertanto il ctu che abbia svolto il proprio incarico in un processo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può scegliere di soddisfarsi per l'intero nei confronti di una qualsiasi delle parti e, quindi, mediante il meccanismo della anticipazione se intendesse soddisfarsi in tutto o in parte nei confronti dello Stato che in caso di pagamento dell'intero importo liquidato avrà possibilità di rivalsa verso la parte abbiente ai sensi dell'art. 1299 c.c.;

P.Q.M

Liquida in favore dell'istante la somma di euro 3.018,34 oltre accessori di legge, detratto l'acconto già versato, e pone l'onere del pagamento di essa a carico delle parti, ossia dello Stato per quanto riguarda la posizione della in via tra loro solidale.

Si comunichi.

Verona 28/01/2025



Il Giudice

